

Testo vigente

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2006, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale
(B.U. 2 novembre 2006, n. 105 - 2 novembre 2006)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Modifiche dell'articolo 3\)](#)

[Art. 2 \(Modifiche dell'articolo 4\)](#)

[Art. 3 \(Sostituzione dell'allegato A\)](#)

[Art. 4 \(Modifiche dell'allegato B\)](#)

[Art. 5 \(Norme finali e transitorie\)](#)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 3)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 1:

Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 3, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all'art. 3, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 4)

1.

2.

3.

Nota relativa all'articolo 2:

Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 4, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 2 sostituisce il comma 5 dell'art. 4, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 4, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 3

(Sostituzione dell'allegato A)

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Sostituisce l'allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 4

(Modifiche dell'allegato B)

1.
2.
3.

4. La quarta colonna della tabella B è da intendersi nel senso che i tempi di adeguamento in essa indicati fissano i termini entro cui il personale in servizio deve possedere i requisiti previsti nella terza colonna della medesima tabella B.

Nota relativa all'articolo 4:

I commi 1, 2 e 3 modificano l'allegato B, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 5

(Norme finali e transitorie)

1. I tempi di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e del personale di cui all'allegato A al r.r. 1/2004, come sostituito dal presente regolamento, e all'allegato B al r.r. 1/2004, come modificato dall'articolo 4 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2006.

2. Al fine di promuovere l'aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del personale in servizio, con particolare riferimento alle figure educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad acquisire i titoli professionali o la certificazione di competenze equivalenti.

3. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006, in possesso dei requisiti previsti all'allegato B, può svolgere le funzioni ivi indicate sia in strutture già operanti sia in strutture di nuova istituzione, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui al comma 2.

4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e B, nelle more di attivazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale per OSS, la funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due anni di esperienza in strutture similari, fermo restando l'obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2.

5. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per comunità socio-educativo-riabilitativa, residenza protetta e centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che accolgono utenza diversa o in numero superiore a quanto previsto all'allegato A, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività anche in deroga alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva prevista per tali strutture ed alla articolazione in nuclei. L'autorizzazione è subordinata alla prescrizione che le suddette strutture presentino un programma di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, concordato con i servizi sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell'allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del possesso dei requisiti previsti.

6. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per casa di riposo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2002, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività anche in deroga a quanto previsto al paragrafo "Tipologia dell'utenza" di cui all'allegato A, limitatamente agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento ferma restando la

verifica di compatibilità della permanenza dei predetti ospiti da parte dell'Unità valutativa distrettuale competente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture operanti che hanno avanzato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del r.r. 1/2004 e per le quali non è stato concluso il procedimento, possono integrare la documentazione prodotta. In tal caso:

- a) i Comuni rilasciano l'autorizzazione nel termine di centottanta giorni dalla ricezione della integrazione;
- b) la Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, del r.r. 1/2004 esprime il parere entro cento giorni dal ricevimento della documentazione.

8. Al fine di garantire una uniforme e puntuale applicazione in tutte le strutture delle disposizioni contenute negli allegati A e B al r.r. 1/2004, così come modificati e sostituiti dal presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può dettare indirizzi applicativi.